



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2022

Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con la circolare n. 6 del 2014, richiamata nel messaggio n. 2161 del 29 maggio 2018, nell'effettuare una ricognizione delle disposizioni relative alla gestione pubblica, ha indicato tra i redditi imponibili ai fini pensionistici anche l'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso. A tal fine, l'Istituto ha osservato che, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, il Ministero dell'economia e delle finanze ha affermato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'assegno alimentare corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pendente giudizio innanzi all'autorità giudiziaria costituisce reddito di lavoro dipendente e come tale è assoggettato alla relativa tassazione. Pertanto, nella circolare n. 6 del 2014, l'INPS ha chiarito, richiamando la predetta circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, che per i lavoratori iscritti alle casse pensionistiche della gestione pubblica l'assegno alimentare, erogato nel caso di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso, è imponibile ai fini pensionistici, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. L'Istituto, tuttavia, precisa, altresì, che le disposizioni in materia di imponibilità degli assegni erogati durante i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non comportano la valutabilità dei periodi per le prestazioni relative alle casse pensionistiche dei dipendenti pubblici. Ciò in considerazione di quanto disposto dall'articolo 50, secondo

comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito, dalla legge 9 gennaio 1938, n. 41, ai sensi del quale « i periodi di tempo trascorso in sospensione dall'impiego non sono calcolati » (in senso analogo l'articolo 8 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092).

In sintesi, per i dipendenti civili iscritti alla gestione pubblica, i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non possono essere considerati utili ai fini pensionistici, ancorché sussista l'obbligo di versare i relativi contributi, al pari degli altri periodi di sospensione facoltativa o obbligatoria. I periodi di sospensione cautelare, inoltre, non sono utili neppure ai fini previdenziali, per le medesime ragioni sopra esposte, con riferimento al trattamento di fine servizio (TFS) e al trattamento di fine rapporto (TFR).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 29 aprile 2016, ha osservato che la normativa vigente nulla stabilisce circa l'imponibilità dell'assegno di cui trattasi alle ritenute previdenziali, determinando con ciò un vuoto normativo. Nella suddetta nota viene evidenziato che, ai sensi dell'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, tra i servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza non si tiene conto del periodo trascorso durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga e che tale principio, in virtù del rinvio operato dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 1092 del 1973 alle norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, si applica anche per il computo dei periodi utili al trattamento di fine servizio.

Stante, pertanto, la non computabilità a normativa vigente dei periodi in parola sia ai fini del trattamento di quiescenza che di fine servizio, per quanto concerne l'assoggettabilità a ritenute previdenziali dell'indennità previdenziale corrisposta durante i periodi medesimi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto presente che, con nota del 2 ottobre 1992, ha ritenuto, ferma restando la non assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non assoggettabile a ritenute previdenziali tale indennità e, con successiva nota del 15 gennaio 2016, ha evidenziato la natura delle indennità, affermando che tale emolumento non ha natura retributiva, bensì assistenziale, come espresso più volte anche dal Consiglio di Stato (sezione IV, provvedimento n. 37 del 1990; sezione IV, provvedimento n. 65 del 1996; sezione V, sentenza n. 1781 del 29 marzo 2010).

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha a sua volta ribadito, con nota del 7 giugno 2018, che l'indennità alimentare a seguito di sospensione cautelare disposta con provvedimento penale non ha natura retributiva bensì assistenziale e, pertanto, non è soggetta ad alcun tipo di contribuzione e non è utile ai fini della ricostruzione della carriera per il trattamento di quiescenza. Inoltre, ha osservato che tra i servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza, ex articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, non si tiene conto del periodo trascorso durante la

sospensione della qualifica, o in posizione corrispondente, che comporti la privazione dello stipendio o della paga. Lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 25 luglio 2018, ha ritenuto non convincente la posizione assunta dall'INPS, essendo del tutto superfluo un obbligo di versamento contributivo che non giova alla posizione del dipendente civile iscritto alla gestione pubblica.

Ciò premesso, rilevando la discrasia rispetto all'analogo caso della sospensione cautelare per procedimento disciplinare non collegato ad un procedimento giudiziario in corso, con riguardo al quale il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare alcun versamento contributivo, appare evidente che risulta dirimente il principio ormai consolidato nel diritto previdenziale in forza del quale deve essere riscontrata, per ogni voce retributiva, la corrispondenza tra contribuzione, da un lato, e valorizzazione pensionistica dall'altro. Tale principio appare preminente anche a confronto dell'altro criterio-guida, pure presente nel sistema previdenziale, ovverosia quello che prevede l'equivalenza tra gli importi imponibili fiscalmente e quelli imponibili ai fini pensionistici.

In definitiva, il presente intervento legislativo, operando sull'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, colma l'evidenziato vuoto normativo escludendo dall'imponibile contributivo, in linea con l'interpretazione dottrina e giurisprudenziale, l'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) l'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare ».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.